



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 8.5.2023  
COM(2023) 238 final

2023/0141 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione a titolo provvisorio del protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, è stato negoziato sulla base di un'autorizzazione che il Consiglio ha concesso il 5 dicembre 2004; è stato firmato il 12 dicembre 2006.

Il 1° luglio 2013 la Repubblica di Croazia ha aderito all'Unione europea. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione, la Croazia si è impegnata ad aderire agli accordi conclusi o firmati dagli Stati membri e dall'Unione con uno o più paesi terzi o con un'organizzazione internazionale, compreso l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo con il Marocco.

Ai sensi del suddetto articolo 6, paragrafo 2, "l'adesione della Croazia a tali accordi è approvata tramite un protocollo a tali accordi concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e il paese o i paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati. La Commissione [...] negozia tali protocolli a nome degli Stati membri [...]".

La Commissione ha negoziato il protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato.

Il protocollo stabilisce gli adeguamenti linguistici necessari da apportare all'accordo in seguito all'adesione della Croazia.

L'obiettivo della presente proposta è quello di ottenere una decisione del Consiglio, fondata sull'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sull'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione, che autorizza la firma del protocollo a nome dell'Unione e degli Stati membri e la sua applicazione provvisoria da parte dell'Unione e degli Stati membri conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

#### • **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le disposizioni del protocollo completano quelle dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Croazia. Tale protocollo consente alla Croazia di adempiere ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione.

#### • **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'accordo con il Marocco è stato il primo accordo globale sul trasporto aereo firmato con un partner non europeo dell'Unione. Tale accordo è un elemento importante della politica estera dell'Unione in materia di aviazione e fa parte della famiglia di accordi euromediterranei nel settore del trasporto aereo che nel frattempo l'Unione ha firmato anche con Israele e Giordania. L'accordo nel settore del trasporto aereo con il Marocco ha quasi triplicato, in termini assoluti, i collegamenti tra il Marocco e l'UE. Il protocollo consentirà alla Croazia di beneficiare di tali vantaggi allo stesso modo degli altri Stati membri.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il protocollo modifica l'accordo tra l'Unione europea (e i suoi Stati membri) e un paese terzo. È pertanto opportuno che esso sia firmato a livello dell'Unione.

- **Proporzionalità**

Si tratta della procedura standard per registrare l'adesione di un nuovo Stato membro a un accordo concluso dall'Unione (e dai suoi Stati membri). L'ambito di applicazione del protocollo è strettamente limitato alla questione dell'adesione della Croazia all'accordo nel settore del trasporto aereo con il Marocco.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Accordo internazionale.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non applicabile

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile

- **Diritti fondamentali**

Non applicabile

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

## **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non applicabile

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Si richiede al Consiglio di approvare il protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato.

L'articolo 1 autorizza la firma dell'accordo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

L'articolo 2 specifica la procedura di designazione della persona o delle persone autorizzate a firmare l'accordo.

L'articolo 3 prevede l'applicazione a titolo provvisorio del protocollo.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione a titolo provvisorio del protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato un protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Croazia ("il protocollo"), in modo da garantire l'estensione del suddetto accordo alla Repubblica di Croazia.
- (2) I negoziati relativi al protocollo si sono conclusi positivamente e le due parti hanno siglato il protocollo il 23 dicembre 2022.
- (3) È pertanto opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (4) Conformemente al suo articolo 4, paragrafo 2, è opportuno che il protocollo si applichi a titolo provvisorio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La firma del protocollo che modifica l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ("il protocollo") è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

### *Articolo 2*

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dalla Commissione.

*Articolo 3*

Il protocollo si applica a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 4, paragrafo 2, a decorrere dalla data della firma delle parti.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*